



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

Ai **Dirigenti delle istituzioni Scolastiche** di ogni ordine e grado di **Lucca e Provincia** LORO SEDI
e p.c. Alle **Organizzazioni Sindacali** del Comparto Scuola LORO SEDI
Al **Responsabile** del sito web istituzionale SEDE
All' **U.R.P.** SEDE

Prot.n. AOOUSPLU2888/USC

del 03/10/2017

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio anno scolastico 2017/18.

In attuazione della Contrattazione Integrativa Regionale del 26 novembre 2012 relativa alla fruizione dei permessi retribuiti per il Diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/18, si dispone quanto segue:

- La gestione del procedimento è di competenza di quest'Ufficio, che curerà ogni aspetto della procedura fino alla compilazione della graduatoria necessaria, qualora il numero degli aventi titolo al beneficio superi il contingente del 3%.
- Le domande dovranno essere presentate dal personale interessato - per il tramite dell'Istituzione scolastica di servizio all'Ambito territoriale competente, o direttamente presso l'Ambito territoriale provinciale, o tramite servizio postale con raccomandata AR, entro la data perentoria del **15 ottobre 2017**.

Le istituzioni scolastiche provvederanno alla trasmissione delle domande all'Ambito Territoriale Provinciale **entro i 5 giorni successivi** alla scadenza del termine.

- Il personale con contratto a tempo determinato (30 giugno – 31 agosto) stipulato dopo il 15 ottobre e comunque non oltre il 31 dicembre, potrà presentare domanda **entro i 7 giorni successivi** alla stipula del contratto individuale.

Detto personale è collocato in coda alla graduatoria degli aventi diritto in questione e, in ogni caso, il beneficio sarà attribuito in presenza di residua disponibilità del contingente.

Qualora la domanda d'iscrizione ad un corso a numero chiuso sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il termine di scadenza della domanda, il personale può produrre ugualmente domanda entro il detto termine, dichiarando il corso a cui intende iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova e l'Ente che lo gestisce.

Il perfezionamento dell'iscrizione deve essere comunicato non oltre il termine del **5 novembre** di ciascun anno.

- L'ammissione con riserva non dà diritto al beneficio dei permessi studio. Essi potranno essere utilizzati soltanto dopo il formale scioglimento della riserva.

- La Contrattazione Integrativa Regionale, pubblicata sul nostro sito unitamente ai moduli per la presentazione della domanda, sarà a disposizione degli interessati per la corretta compilazione della domanda stessa, sulla quale dovrà essere operato **uno scrupoloso controllo dall'Istituzione scolastica** prima dell'invio a questo Ufficio, onde evitare una successiva regolarizzazione c/o i nostri uffici e la conseguente restituzione delle istanze alle scuole per le dovute correzioni.

Non è superfluo ricordare che:

- a) la domanda va redatta in modo leggibile sul modello inviato a parte in allegato;
- b) occorre comunicare la regolare iscrizione al corso di studi prescelto con le specifiche caratteristiche: es. numero di ore ; dati dell'ente autorizzato dal MIUR ; sussistenza o meno dell'esame finale;
- c) indicarne la durata legale (oltre la quale non è consentito il beneficio);
- d) si ribadisce la necessità che i singoli permessi fruiti vengano di volta in volta accompagnati dalla specifica attestazione di presenza, non essendo sufficiente la calendarizzazione di massima fornita in precedenza;
- e) nella domanda va sempre specificato se la nomina, pur temporanea, è fino all'avente diritto.

- Il personale docente e ATA nominato “ **in attesa dell'avente diritto** “ potrà essere inserito “con riserva” nell'elenco degli ammessi al beneficio (nota U.S.R. Toscana n.15735 del 22/12/2014), fermo restando ovviamente, il contingente provinciale che sarà pubblicato prossimamente.

Detto personale , se già beneficiario dei permessi , conserva il diritto alla fruizione del monte ore residuo anche all'avvio dell'anno scolastico successivo, ma entro il termine dell'anno solare.

- Le certificazioni relative alla **frequenza di corsi on line** possono ritenersi idonee solo se attestano che il collegamento è avvenuto, e poteva avvenire solamente, durante l'orario di servizio (nota U.S.R. Toscana n.1267 del 3/2/2015).

F.to

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)